

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ALL'IPOTESI DI CONTRATTO
COLLETTIVO INTEGRATIVO PERSONALE NON DIRIGENTE REGIONE
TOSCANA SIGLATA IN DATA 22.07.2024**

MODULO I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Nell'anno 2014, con la legge 56/2014, è stato avviato un processo di riordino delle funzioni svolte dalle amministrazioni provinciali. La regione Toscana dal 01.01.2016 (in forza della l.r.l 22/2015) ha acquisito la titolarità di alcune funzioni esercitate dalle Province, dalla Città Metropolitana di Firenze e dalle Unioni di Comuni, acquisendo altresì il personale dei suddetti enti necessario allo svolgimento di tali funzioni, che è stato inquadrato nei ruoli regionali. A far data dal trasferimento del personale le risorse destinate dalle amministrazioni provinciali alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, hanno incrementato stabilmente le risorse della regione Toscana destinate alle medesime finalità. Tali risorse sono andate a costituire, nell'ambito del fondo per la contrattazione integrativa del personale non dirigente degli anni 2016-2017, specifici fondi destinati esclusivamente al personale trasferito. Dall'anno 2018 in forza della legge 205/2017, art. 1 comma 800 si è proceduto all'armonizzazione del trattamento economico del personale trasferito superando la partizione del fondo utilizzata negli anni 2016-2017 e incrementando il fondo del valore massimo consentito dalla citata normativa (per un importo di € 5.173.989).

Sempre dall'anno 2018 sono intervenute importati novità dettate dal nuovo contratto collettivo funzioni locali per il triennio 2016-2018 stipulato il 21.05.2018. In particolare, è previsto (art. 67, comma 1) il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2017 in un unico importo consolidato, al netto delle risorse destinate, nell'anno 2017 alla retribuzione accessoria delle posizioni organizzative, comprese le alte professionalità. A decorrere dal 2018, la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative viene finanziata mediante uno stanziamento del bilancio dell'Ente (art. 15, comma 5, CCNL 2016-2018). Secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 7 del CCNL 2016-2018, "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017".

In data 30 aprile 2019 è stato emanato il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*" convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, n.58; all'art. 33, comma 1 ultimo periodo è stabilito che "*Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.*";

Con il decreto 3 settembre 2019 "*Misure per la definizione delle capacità' assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni.*", sono state dettate disposizioni applicative dell'art. 33 del citato d.l. 34/2019; nelle premesse, è dato atto che "*il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018*";

Il Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico – Uffici XIII-XIV ha diffuso una nota in risposta alla nota n. 5532/C1PERS/C7SAN DEL 15.07.2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome avente ad oggetto "Richiesta di parere

relativamente alla gestione dei vincoli di spesa del personale a seguito della disciplina di cui all'art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni", fornendo sommarie indicazioni di carattere operativo per l'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017 previsto dall'art. 33 del succitato d.l. 34/2019.

In sede di quantificazione preventiva l'Amministrazione ha stimato che per l'anno 2024 non vi sarà un incremento di personale rispetto al dato rilevato al 31.12.2018 ed ha dunque rilevato che non ricorrono i presupposti per l'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, riservandosi di procedere, a seguito della quantificazione delle unità di personale, all'eventuale adeguamento del fondo in sede di quantificazione consuntiva, al ricorrere dei presupposti dell'art. 33 del d.l. 34/2019.

Il 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il contratto collettivo funzioni locali per il triennio 2019-2021, che ha in parte confermato alcune disposizioni contenute nella precedente tornata contrattuale e in parte aggiunto elementi di novità.

Tra gli elementi che vengono confermati occorre menzionare l'art. 67 comma 1 e l'art. 67 comma 2 lettere da a) a g) del CCNL 2016-2018 che continuano a comporre le risorse aventi carattere di certezza e stabilità, confluiti nell'art. 79 comma 1 lett. a) del CCNL 2019-2021. E' confermata la possibilità di alimentare il fondo con le risorse variabili di anno in anno di cui all'art. 67 comma 3 lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016-2018, confluite nell'art. 79 comma 2 lett. a) del CCNL 2019-2021 ed è confermata con l'art. 79 comma 2, lett. b) la possibilità di destinare un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del CCNL, ove nel bilancio ne sussista la relativa capacità di spesa.

Tra gli elementi di novità si riportano le restanti disposizioni dell'art. 79, e in particolare:

- il comma 1 lett. b) in base al quale la parte stabile del Fondo è costituita annualmente da un importo su base annua pari ad € 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018;
- il comma 1 bis per il quale a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale di cui all'art. 13, comma 1 (CCNL 2019-2021) nella parte stabile del fondo per le risorse decentrate confluisce anche la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1
- il comma 3 a norma del quale *"in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. 234/2021, con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018. [...] Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6."*;
- il comma 5 secondo il quale le quote relative agli incrementi di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate quali risorse variabili a tantum, nel fondo relativo all'anno 2023;
- il comma 7 a norma del quale *"il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 2016-2018, fatte salve quelle richiamate dal presente articolo"*.

Relativamente alla retribuzione di posizione e di risultato del personale con incarico di elevata qualificazione (ex posizioni organizzative) la disciplina è contenuta all'art. 17, all'art. 7 comma 4, lett. u) e all'art. 79, comma 3 CCNL 2019-2021, ponendosi in sostanziale continuità con le precedenti disposizioni del CCNL 2016-2018.

Importanti evoluzioni si registrano sul versante normativo sia regionale che statale.

In data 7.01.2023 è stata approvata la legge regionale n. 2/2023 con la quale si disponeva, a partire dall'anno 2022, l'imputazione al fondo per il trattamento economico accessorio del personale non

dirigente, della spesa per l'emolumento sostitutivo del salario accessorio del personale di supporto agli organi politici di Giunta e Consiglio regionale. Successivamente è intervenuto il decreto legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito con legge 21.06.2023 n. 74 il quale all'art. 3 comma 1 dispone che anche le regioni possono applicare l'art. 14 del d.lgs. 165/2001 secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Nel frattempo la l.r. n. 2/2023 è stata abrogata dalla legge regionale n. 23 del 19 maggio 2023 la quale ha disposto, per l'anno 2022, l'incremento del Fondo del salario accessorio del personale del comparto dell'ammontare corrispondente alla spesa per l'emolumento sostitutivo del trattamento economico accessorio del personale delle strutture di supporto agli organi politici, sostenuta per tale finalità nell'anno 2016, e in ogni caso nel limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al fine di garantire l'invarianza della spesa. Nel preambolo alla legge stessa, il quale è parte integrante della norma e ai sensi dell'art 9 comma 1 della l.r.55/2008 ha contenuto normativo e precettivo, si precisa che, per l'anno 2022, le risorse corrispondenti alla spesa sostenuta nell'anno 2016 per il trattamento economico accessorio del personale degli uffici di staff degli organi politici concorrono alla determinazione del limite di cui all' articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, in coerenza con la giurisprudenza della Corte dei Conti secondo la quale nel computo del tetto di spesa previsto dal sopracitato articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, rientrano tutte le risorse utilizzate dall'ente per il trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall'allocazione contabile delle risorse medesime nel bilancio dell'ente.

Con il decreto dirigenziale n. 12137 del 7.6.2023 l'amministrazione ha dato attuazione a quanto sopra, rideterminando il limite ex art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, per l'anno 2022, includendovi la spesa sostenuta nell'anno 2016 per l'emolumento sostitutivo del salario accessorio del personale di supporto agli organi politici quantificata in € 2.077.138,64, spesa che dunque concorre alla determinazione del suddetto limite, e procedendo altresì all'incremento del fondo per il salario accessorio per un pari ammontare.

La stessa legge n. 23/2023 all'art. 7 ha disposto inoltre che “A decorrere dall'anno 2023, l'emolumento sostitutivo del trattamento economico accessorio del personale delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione, agli organismi politici del Consiglio regionale e alle segreterie dei gruppi consiliari viene imputato al bilancio regionale.” Al fine di attuare tale ultima disposizione nel fondo per la retribuzione accessoria del personale non dirigente per l'anno 2023 non si produrrà alcun effetto incrementale in conseguenza dei citati articoli della l.r. 23/2023 e il valore limite dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 torna ad essere quello quantificato precedentemente agli interventi normativi sopra descritti e corrispondente a € 28.689.267, il quale costituirà il valore di riferimento per il calcolo di eventuali decurtazioni del fondo e per l'applicazione del decreto legge n. 34/2019 (v. sotto).

Con la deliberazione n. 165/2023/PARI del 20.07.2023 della Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Toscana, la Corte ha provveduto alla parifica del Rendiconto della Regione Toscana per l'esercizio 2022, ad esclusione dei capitoli di spesa nn. 71120 “retribuzione personale supporto organi politici GR - M/P 0101” e 13114 “retribuzione personale supporto organi politici CR - M/P 0101”, per complessivi € 2.077.138,64, relativi agli impegni di spesa per l'incremento del Fondo del salario accessorio 2022 del personale non dirigente. A seguito di tale deliberazione, il Presidente della Giunta regionale ha condiviso con la Giunta nella seduta del 24.07.2023 una comunicazione, con la quale viene partecipato il mandato fornito all'Avvocatura regionale di procedere alla presentazione di ricorso, nelle competenti sedi giudiziarie, avverso la suddetta deliberazione n. 165/2023/PARI nella parte in cui non parifica i capitoli di spesa sopra menzionati nonché il mandato fornito alla competente direzione di cautelare, sino all'esito del contenzioso indicato, l'importo di € 2.077.138,64 nell'ambito del Fondo salario accessorio del comparto, al fine di preservare il personale da eventuali azioni di recupero delle somme sulle quali non è intervenuta la parifica. In esecuzione di tale mandato l'Amministrazione, con il decreto dirigenziale n. 16534 del 27.07.2023 di quantificazione in via preventiva del fondo per l'anno 2023 ha rilevato pertanto la necessità di accantonare temporaneamente sul fondo salario accessorio del personale non dirigente l'importo di € 2.077.138,64, corrispondente all'incremento del fondo salario accessorio del personale non dirigente per l'anno 2022, stabilendo altresì come tale importo potrà eventualmente essere reso di

nuovo disponibile alla contrattazione agli esiti del contenzioso attivato dall'Amministrazione avverso la citata deliberazione della Corte dei Conti n. 165/2023/PARI.

Con la l.r. 31 luglio 2023, n. 32 è stato approvato il Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022.

Le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale con determinazione del 22 novembre 2023 decidono di sollevare, con separata ordinanza, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 e dei punti 3, 4 e 5 del preambolo della suddetta l.r. n. 23/2023, nonché delle disposizioni del Capo VI e del Capo VII della l.r. n. 1/2009, successivamente promossa dalle Sezioni Riunite stesse con ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale n. 3/2024, e decidono di sospendere il giudizio n.815/SR/DELC avviato a seguito del ricorso della Regione Toscana avverso la citata deliberazione della Corte dei Conti n. 165/2023/PARI.

L'Amministrazione, con il decreto n. 27033 del 18.12.2023 di modifica del decreto n. 16534/2023 suddetto, in ragione del protrarsi del contenzioso con la Corte dei Conti e delle considerazioni sopra ricordate, dispone lo spostamento della cautela di € 2.077.138,64 dalle risorse variabili sulle quali era stata inizialmente posta, alle risorse stabili del fondo salario accessorio dell'anno 2023, garantendo il tal modo la possibilità di trasferimento all'anno successivo della somma sulla quale grava il vincolo di indisponibilità e, per le medesime ragioni, con il decreto n. 11203 del 21.05.2024 di quantificazione consuntiva dell'anno 2023, ha previsto di mantenere il vincolo disposto con il decreto n. 27033/2023 sul fondo delle risorse decentrate dell'anno 2023. Con l'accordo di destinazione a consuntivo delle risorse dell'anno 2023 siglato in via definitiva in data 18.06.2024, le Parti hanno concordato di rinviare al fondo dell'anno 2024 tali risorse, unitamente alle altre risorse stabili non utilizzate nell'anno 2023 e con il decreto n. 15140 del 03.07.2024 di quantificazione preventiva dell'anno 2024, il vincolo di indisponibilità è posto sulle risorse stabili del fondo salario accessorio dell'anno 2024.

In applicazione della legge regionale n. 43/2023, le 5 unità di personale a tempo indeterminato dell'Autorità Portuale Regionale è stato trasferito nel ruolo unico regionale, con decorrenza 01.07.2024. In base a quanto previsto dall'art. 5, in combinato disposto con il Preambolo della suddetta l.r. 43/2023, dalla data del trasferimento del personale, le risorse del fondo per il salario accessorio del personale di APR confluiscono per l'intero importo nel corrispondente fondo regionale a fronte di una equivalente riduzione da parte dell'Amministrazione di provenienza. Il Fondo della Regione Toscana viene incrementato in misura pari alle risorse presenti sul Fondo salario accessorio di APR nell'anno 2016, concorrendo alla determinazione del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017. Con la comunicazione del 28.03.2024 APR provvede alla trasmissione, tra l'altro, del decreto di costituzione del Fondo di APR che quantifica in € 52.552,00 le risorse stabili del fondo 2024 e in € 23.600,00 le risorse destinate nell'anno 2017 al finanziamento delle Elevate Qualificazioni. Per l'anno 2024 gli importi delle risorse che confluiscono nel fondo per il salario accessorio della Regione Toscana e delle risorse destinate al finanziamento degli incarichi di Elevata qualificazione tengono conto della decorrenza del trasferimento del personale a far data dal 01.07.2024. Con la nota prot. 0224613 del 16.04.2024 il Commissario di APR attesta in € 44.823,00 la consistenza del fondo di APR nell'anno 2016; per l'anno 2024 l'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, tiene conto della decorrenza del trasferimento del personale a far data dal 01.07.2024.

Le risorse per il salario accessorio del personale non dirigente vengono quantificate sede preventiva per l'anno 2024, in € **43.430.130,64**, di cui € 35.036.973,16 costituiscono il fondo delle risorse decentrate ex art. 79 del CCNL 2019-2021 ed € 8.393.157,48 costituiscono le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni di elevata qualificazione. Nell'ambito del fondo delle risorse decentrate, € 7.061.205,84 sono costituiti da risorse stabili del fondo dell'anno 2023 non utilizzate e rinviate al 2024 in applicazione dell'art. 80 del CCNL 2019-2021.

A tali importi si perviene come segue:

Sezione I – risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse aventi carattere di certezza e stabilità ammontano, al lordo delle decurtazioni riportate nella Sezione III, a € **38.864.030,56** che, al netto delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione accessoria delle posizioni di elevata qualificazione (€ **8.335.064**) si riducono a € **30.528.966,56** e sono così composte:

1) Art. 79 comma 1 lett. a) CCNL 2019-2021 – risorse di cui all’art. 67 comma 1 CCNL 2016-2018: unico importo consolidato anno 2017 ammonta ad € **23.626.935** ed è così formato:

a) Risorse storiche consolidate ed altri incrementi con carattere di certezza e stabilità per un importo di € 31.216.999, come dettagliato nella seguente tabella:

RISORSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA’ e quota a carico del bilancio progressioni economiche all’interno della categoria aggiornata con il CCNL 31.07.2009 ANNO 2017	
Descrizione	TOTALE
CCNL 22.01.2004, art. 31 c. 2	24.299.071
CCNL 22.01.2004, art. 32 c. 1, 2 e 7	696.375
CCNL 09.05.2006 art. 4, c. 5	290.702
Applicazione legge regionale 66/2011 art. 38 (ARTEA)	604.661
Applicazione legge regionale 65/2010 (servizio fitosanitario)	63.547
Applicazione legge regionale 65/2010 (trasporto pubblico locale)	38.110
Applicazione l.r. 22/2015	4.621.782
Applicazione l.r. 22/2016 (ex APET)	117.380
Applicazione l.r. 35/2015 (CAVE)	159.821
Applicazione L. 208/2015 art. 1 comma 512 (soggetto aggregatore)	18.262
Quota a carico bilancio RT finanziamento progressioni economiche aggiornata con il CCNL 31.07.2009	307.288
Totale	31.216.999

Tabella 1

b) **Art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018** (Importo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione accessoria delle posizioni organizzative): le risorse destinate nell’anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative che, a partire dal 2018, vengono sottratte dal fondo delle risorse decentrate ammontano a € **7.590.064**.

2) incremento delle risorse destinate alla retribuzione accessoria delle posizioni organizzative: applicazione art. 7, comma 4, lett. u) CCNL 2016-2018: con l’ *“accordo preventivo sull’utilizzo delle risorse dell’anno 2019”* sottoscritto dall’Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 31.07.2019, le Parti negoziali hanno concordato, avvalendosi delle disposizioni di cui al succitato art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL 2016-2018, di incrementare le risorse già destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, oggi incarichi di elevata qualificazione, pari a € 7.590.064, di € 217.900, per un totale di € 7.807.964, con corrispondente riduzione delle risorse del fondo delle risorse decentrate al fine di assicurare il rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017; con il CCI sottoscritto in data 20.12.2019 le delegazioni trattanti hanno inoltre concordato, avvalendosi delle disposizioni di cui al succitato art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL 2016-2018, di incrementare, a decorrere dal 2020, le risorse già destinate nel 2019 al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, pari a € 7.807.964 di ulteriori risorse per € 527.100, così dettagliate:

- o € 129.600, da destinare all’incremento della retribuzione di posizione e di risultato delle p.o. di terzo livello;

- € 397.500, da destinare per gli anni 2020-2022 al rafforzamento del presidio delle funzioni acquisite ai sensi della l.r. 22/2015; la loro destinazione al finanziamento delle posizioni organizzative anche successivamente al 2022 è stata confermata anche per gli anni successivi in sede di accordo sottoscritto in data 3.08.2022.

3) incrementi esplicitamente quantificati dai CCNL

- **CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. a):** (€ 83,20 per ciascuna unità di personale destinataria del CCNL di categoria, in servizio presso l'ente al 31.12.2015): tali risorse ammontano a € **204.672**;
- **CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. b)** - differenziali stipendiali per rideterminazione dell'importo delle progressioni economiche all'interno della categoria, quantificate in € **285.119**;
- **CCNL 2019-2021, art. 79, comma 1 lett. b):** un importo, su base annua pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio al 31.12.2018, per un ammontare complessivo di € **276.230,50**;
- **CCNL 2019-2021, art. 79, comma 1 lett. d):** un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 del CCNL 2019-2021 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, equivalente a € **423.199,92**;
- **CCNL 2019-2021, art. 79, comma 1-bis):** la quota di risorse a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 per un ammontare complessivo di € **889.034,59**.

4) altre risorse aventi carattere di certezza e stabilità

- **CCNL 2019-2021, comma 1, lett. a):** di cui all'art. 67, comma 2, lett. c), del CCNL 2016-2018- le risorse corrispondenti all'importo annuo della RIA in godimento al personale che risulta cessato dal servizio negli anni 2017-2023 ammontano a € **316.894,36** e l'importo degli assegni ad personam non più corrisposti al personale che risulta cessato dal servizio nell'anno 2023, è pari ad € **29.120,39**;
- **CCNL 2019-2021, comma 1, lett. a):** di cui all'art. 67, comma 2, lett. d) del CCNL 2016-2018: le risorse riassorbite nell'anno 2022 ai sensi dell'art. 2 comma 3, del d.lgs. 165/2001, riferite agli assegni ad personam del personale giornalista, ammontano ad € **22.495,80**;
- **CCNL 2019-2021, comma 1, lett. a) di cui all' art. 67, comma 2, lett. e) CCNL 2016-2018-** in attuazione dell'art. 1, comma 800, della l. 205/2017, la Regione ha facoltà di incrementare le risorse destinate al salario accessorio per attuare il riequilibrio delle retribuzioni accessorie del personale ex provinciale rispetto a quelle in godimento al restante personale, purché si rispettino i parametri di cui all'art. 23. comma 4, del D.Lgs. 75/2017, lett. a) e b). Il rispetto di tali parametri si evince dal testo del DPCM 8 marzo 2019, entrato in vigore nel mese di maggio 2019. La Giunta, con decisione n. 32 del 17.06.2019 ha autorizzato l'incremento del fondo delle risorse dell'anno 2018 nella misura massima consentita dalla norma, ovvero l'intero differenziale rilevato tra il valore pro capite del salario accessorio 2016 rispettivamente del personale già in forza all'ente prima dell'attuazione della l.r. 22/2015 e del personale trasferito ai sensi della l.r. 22/2015. Tali risorse ammontano a € **5.173.989**, così calcolate:

Risorse art. 67, comma 2, lett. e) CCNL 2016-2018								
Partizioni	Risorse soggette all'applicazione dell'art. 1, comma 236, l. 208/2015	personale al 31/12/2016	valore pro capite	Differenzial e unitario	personale cui si applica il differenziale			Risorse aggiuntive
					Personale	Variazione personale tempo indeterminato 01/01/16 01/01/17	Totale	
Personale cui NON si applica la l.r. 22/2015	24.104.220	2.396,0	10.060	5.521,8662	1.028	- 91	937	5.173.989
Personale cui si applica la l.r. 22/2015	4.624.554	1.019,0	4.538					

Tabella 2

- **CCNL 2019-2021, comma 1, lett. a)** di cui all' **art. 67, comma 2, lett. e) CCNL 2016-2018**- applicazione legge regionale n. 46/2023. Con tale norma il personale a tempo indeterminato dell'Autorità Portuale Regionale è trasferito nel ruolo unico regionale a decorrere dal 01.07.2024. Dalla data del trasferimento del personale, le risorse del fondo per il salario accessorio del personale di APR confluiscono per l'intero importo nel corrispondente fondo regionale a fronte di una equivalente riduzione da parte dell'Amministrazione di provenienza. A seguito delle comunicazioni inviate da APR, tali risorse ammontano ad € 52.552 annui, e in ragione della decorrenza del trasferimento del personale a far data dal 01.07.2024, per l'anno 2024 ammontano ad € **26.276,00**.

ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

Il fondo dell'anno 2024, si avvale anche di risorse a carico del bilancio regionale. Il contratto nazionale (art. 33 CCNL 22.01.2004) stabilisce che una quota dell'indennità di comparto corrisposta ai dipendenti è posta a carico del bilancio dell'ente (la restante quota è invece finanziata con risorse a carico del fondo per la contrattazione integrativa). Per l'anno 2024 tale importo è pari a € **183.113,27**.

Sezione II – risorse variabili

Le risorse variabili per l'anno 2024 ammontano a € **7.927.720,25** e sono così composte:

- **CCNL 2019-2021, art. 79 comma 2 lett. b):** (1,2% monte salari dell'anno 1997): l'importo di € **490.472**, pari all'1,2% del monte salari 1997, è stato inserito nel fondo 2024 sulla base delle indicazioni contenute nella decisione di Giunta regionale n. 10 del 15/04/2024 avente ad oggetto "*Indirizzi in materia di risorse per il salario accessorio del personale non dirigente anno 2024*". Tali risorse trovano copertura nel Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, negli stanziamenti dei capitoli indicati nella tabella 9;
- **CCNL 2019-2021, art. 79 comma 3:** importo corrispondente allo 0,22% del monte salari 2018 per un importo complessivo di € 233.472,85, di cui € **187.179,37** relativi al fondo delle risorse decentrate e € 46.293,48 che alimentano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale con incarico di elevata qualificazione. Tali risorse trovano copertura nel Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, negli stanziamenti dei capitoli indicati nelle tabelle 9 e 10;

- **€ 17.334,60**, corrispondenti al rateo della RIA in godimento del personale cessato nell'anno 2023 (risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) del CCNL 2016-2018, confluite nell'art. 79, comma 2, lett. a) del CCNL 2019-2021);
- **€ 171.528,44**, importo riferito alle risorse etero-finanziate relative a specifici progetti, in relazione ai quali sono state effettuate assunzioni a tempo determinato, finanziate con fondi comunitari e statali (risorse di cui all'art. 79, comma 2, lett.c) CCNL 2019-2021);
- somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente: in applicazione dell'art. 80, comma 1 del CCNL 2019-2021, le somme aventi carattere di stabilità, inserite nel fondo delle risorse decentrate non utilizzate nell'anno di riferimento sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo. A tale titolo il fondo dell'anno 2024 è incrementato di **€ 7.061.205,84**

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del fondo

Le decurtazioni del fondo dell'anno 2024 – ammontano a **€ 3.602.826,92** e sono da correlare a:

- 1) Applicazione degli accordi in materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: secondo quanto previsto dalla legge regionale l.r. 27/07 e dalla delibera G.R. 766/08, la soppressione stabile di posti resisi vacanti per effetto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro produce una riduzione del fondo delle risorse decentrate secondo le modalità operative definite con la delibera di Giunta Regionale n. 766/2008. L'importo complessivo di tale riduzione è pari a **€ 204.273** ed essa è ascrivibile interamente alla partizione relativa al personale cui non si applica la l.r. 22/2015;
- 2) Applicazione del CCDI 11.09.2008: le Parti hanno concordato una riduzione stabile delle risorse decentrate, pari a **€ 328.230**, ascrivibili interamente alla partizione relativa al personale cui non si applica la l.r. 22/2015, finalizzata all'attuazione di percorsi di carriera del personale;
- 3) Applicazione accordo sindacale sottoscritto in data 20.07.2016 in merito all'attuazione dal 01.08.2016 della l.r. 1/2009, artt. 44 comma 1 bis e 53 comma 1 bis, con cui si dispone che il personale a tempo indeterminato svolgente funzioni di autista è assegnato agli Uffici di gabinetto dei Presidenti della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale: l'accordo citato prevede che il fondo delle risorse decentrate, partizione relativa al personale cui non si applica la l.r. 22/2015, venga ridotto stabilmente dell'importo di **€ 213.737**;
- 4) Applicazione del d.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010: l'art. 9 comma 2 bis del decreto legge 78/2010 (L.122/2010), così come modificato dall'art. 1 comma 456 della l. 27.12.2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2014), ha previsto che "a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo". La riduzione per gli anni 2011-2014 è stata calcolata conformemente a quanto previsto dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011. L'importo, come risulta dal decreto dirigenziale 2469 del 03.06.2015 ammonta a **€ 1.200.548**, ascrivibili interamente alla partizione relativa al personale cui non si applica la l.r. 22/2015;
- 5) Applicazione art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017: tale norma dispone che a decorrere dall'anno 2017 l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate dalle pubbliche amministrazioni alla contrattazione integrativa non possono superare il corrispondente importo dell'anno 2016. Contestualmente, la disposizione in esame abroga a far data dal 01.01.2017 l'art. 1 comma 236 della l. 208/2015. Nell'applicazione di tale disposizione si è fatto riferimento ai

criteri già definiti con circolari RGS 12/2011 e 12/2016 per l'applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010 e dell'art. 1 comma 236 della l. 208/2015. Secondo quanto previsto dall'art. 79, comma 6, del CCNL 2019-2021 *“La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 [...]”*. Il valore limite dell'anno 2016 previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, ammonta per l'anno 2024 a € 28.711.678,50, a seguito dell'applicazione della l.r. 46/2023, al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 33 del d.l. 34/2019 convertito con modificazioni dalla l. 58/2019. Con la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico – Uffici XIII-XIV richiamata in premessa, sono state fornite le indicazioni di carattere operativo per l'applicazione dell'art. 33 del D.L. 34/2029. In particolare:

- a. Il calcolo del valore medio 2018 prende a riferimento:
 - i. il fondo per la contrattazione integrativa dell'anno 2018, così come certificato dal collegio dei revisori ex art. 40 bis, comma 1, del d.lgs 16572001 e risultante dalla tabella 15 del conto annuale dell'anno 2018, preso al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite di cui all'art. 23, comma 2, D.lgs 75/2017;
 - ii. il personale in servizio al 31.12.2018 che risulti destinatario del fondo, includendo in tale aggregato le unità a tempo determinato, indeterminato, in comando presso l'ente ed escludendo il personale dell'ente comandato presso altre amministrazioni, ect.;
- b. Calcolo della variazione del limite per l'anno di riferimento: per l'individuazione delle unità di personale presenti nell'anno di riferimento si considerano i cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi per la contrattazione integrativa prendendo a riferimento *“unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato e avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già compreso nel fondo per la contrattazione integrativa”*. Il calcolo viene effettuato conteggiando il numero dei cedolini stipendiali, riproporzionato in caso di part-time, e diviso per 12, arrotondando alla seconda cifra decimale ove necessario. Tale personale deve essere confrontato con il personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2018 che accede alle risorse accessorie. Il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 verrà aumentato o diminuito (garantendo la salvaguardia del limite originario qualora il personale in servizio nell'anno di riferimento sia inferiore al personale in servizio al 31.12.2018 come specificato nella premessa al decreto 3 settembre 2019 *“Misura per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni”*) di una quantità pari al prodotto tra il valore medio pro capite del trattamento economico accessorio rilevato per l'anno 2018 e il numero di unità in aumento o in diminuzione rispetto al personale al 31.12.2018.

Sulla base di tali indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato:

- il valore delle risorse da conteggiare per il calcolo del valore medio del trattamento economico accessorio dell'anno 2018 (ivi comprese le risorse destinate alle posizioni di elevata qualificazione) è il seguente, come risulta dal decreto dirigenziale n. 10154 del 19.06.2019 avente ad oggetto *“quantificazione in sede consuntiva delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente anno 2018”*:

RISORSE PER IL CALCOLO DEL VALORE MEDIO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018	
descrizione	importo
Limite di cui all'art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017 (ante l.r. 46/2023 -APR)	28.689.267
Risorse stabili escluse dal limite di cui all'art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017	
Art. 67 c. 2, lett. e) CCNL 2016-2018 (art. 1 comma 800, l. 205/2017)	5.173.989
Art. 67 c. 2, lett. b) CCNL 2016-2018	250.823
TOTALE	34.114.079

Tabella 3

- i dipendenti (compresi i titolari di posizione organizzativa, oggi incaricati di posizione di elevata qualificazione) in servizio al 31.12.2018 che accedevano alle risorse per il salario accessorio erano composti da 3374 unità; sono incluse in tale calcolo le unità in servizio a tempo indeterminato, incluse le unità di personale in aspettativa le quali accedono al fondo per il trattamento economico accessorio, a tempo determinato e in comando presso la Regione; sono invece escluse le unità in comando presso altra amministrazione;
- il valore medio del trattamento economico accessorio dell'anno 2018 è pari a € 10.111:

VALORE MEDIO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018	
Risorse per il trattamento economico accessorio	34.114.079
Personale al 31.12.2018	3374
Valore medio trattamento accessorio 2018	10.111

Tabella 4

- ai fini dell'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, i dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2018 assommano a 3.153,15 unità; in tale calcolo è stato conteggiato il personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2018 che accedeva alle risorse per il salario accessorio, rapportato al tempo pieno in caso di part-time, ivi comprese le unità di personale in aspettativa, in novazione, comandate presso altre amministrazioni e con esclusione del personale in comando proveniente da altre amministrazioni; a fronte, la stima delle unità di personale per il 2024 che accedono alle risorse per il trattamento economico accessorio, assomma a 3.152,10 unità, avendo a riferimento lo stato di attuazione del piano occupazionale, le cessazioni avvenute e la stima del rispettivo avanzamento nel corso dell'anno. Sono incluse in tale calcolo le unità di personale a tempo indeterminato rapportate a tempo pieno in caso di part-time, ivi compreso il personale in aspettativa, in novazione, comandato presso altre amministrazioni e con esclusione del personale in comando proveniente da altre amministrazioni ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in servizio a tempo determinato o in comando presso l'amministrazione al 31.12.2018, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa.

Ai fini del calcolo del valore medio non si è tenuto conto delle risorse confluite nel fondo a seguito dell'applicazione della l.r. 46/2023 e parimenti la stima delle unità di personale del 2024 è determinata senza considerare le 5 unità transitate da APR a decorrere dal 01.07.2024.

Sulla base della stima effettuata, per l'anno 2024 in via preventiva non ricorrono i presupposti di cui all'art. 33 del d.l. 34/2019 per l'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, riservandosi di procedere in sede consuntiva alle opportune verifiche della effettiva consistenza del personale in servizio nell'anno 2024 e all'eventuale adeguamento del limite.

Sulla base delle indicazioni fornite dal MEF con nota prot. 13818 del 23.01.2019 e con circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 15/2019, il tetto alle risorse destinate al salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, deve essere riferito, per il personale non dirigente del comparto

funzioni locali, al totale delle risorse del fondo delle risorse decentrate, delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni di elevata qualificazione e alle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario. Le risorse dell'anno 2024 soggette all'applicazione dell'art. 23, comma 2, del D.lgs 75/2017, pertanto sono pari a € 30.367.717,42, di cui € 8.346.864,00 risorse per le posizioni di elevata qualificazione e € 22.020.853,42 fondo delle risorse decentrate (cfr. tabella seguente) ed € 399.437,00 risorse per la remunerazione del lavoro straordinario, risultano complessivamente superiori al limite 2016 di € **1.656.038,92**, pertanto si procede a riduzione di pari importo delle risorse destinate al salario accessorio:

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 - QUANTIFICAZIONE PREVENTIVA	
Risorse INCLUSE nell'applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017	
Descrizione	IMPORTO
RISORSE STABILI	
CCNL 2019-2021 art. 79, c.1, lett.a) - Unico importo consolidato art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018	31.216.999,00
a detrarre: importo destinato alle posizioni di elevata qualificazione (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018)	-7.590.064,00
a detrarre: importo destinato alle posizioni di elevata qualificazione - CCNL 2016-2018, art. 7 c.4, lett.u) (dal 2019)	-217.900,00
a detrarre: importo destinato alle posizioni di elevata qualificazione- CCNL 2016-2018, art. 7 c.4, lett.u) (dal 2020)	-129.600,00
a detrarre: importo destinato alle posizioni di elevata qualificazione - CCNL 2016-2018, art. 7 c.4, lett.u) (dal 2020)	-397.500,00
CCNL 2019-2021, art. 79, comma 1, lett.a) - CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. c)	346.014,75
CCNL 2019-2021, art. 79, comma 1, lett.a) - CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. d)	22.495,80
CCNL 2019-2021, art. 79, comma 1, lett.a) - CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. e) (risorse l.r. 46/2023-APR)	26.276,00
DECURTAZIONI DEL FONDO	
Decurtazioni art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 anni 2011-2014	-1.200.548,00
riduzioni del fondo (l.r. 27/07; delibera G.R. 766/08)	-204.273,00
riduzione del fondo CCDI sottoscritto l'11.09.08	-328.230,00
riduzioni del fondo (accordo 20.07.2016)	-213.737,00
RISORSE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE	
Ind. di comparto - quota finanziata dal bilancio RT	183.113,27
RISORSE VARIABILI	
CCNL 2019 – 2021 art. 79, c. 2, lett.b)	490.472,00
CCNL 2019-2021, art. 79, comma 2, lett.a) - CCNL 2016-2018, art. 67, comma 3, lett. d)	17.334,60
Totale risorse decentrate soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017	22.020.853,42
RISORSE DESTINATE ALLE POSIZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE RIENTRANTI NEI LIMITI DI CUI ALL'ART.23, C.2, D.LGS.75/2017	
importo destinato alle posizioni di elevata qualificazione (art. 67, comma 1, e art. 7, c.4, lett.u) CCNL 2016-2018)	8.335.064,00
importo destinato alle posizioni di elevata qualificazione (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018) (risorse l.r. 46/2023-APR)	11.800,00
Totale risorse destinate alle posizioni di elevata qualificazione rientranti nei limiti di cui all'art. 23, c.2, d.lgs.75/2017	8.346.864,00
TOTALE risorse per la contrattazione integrativa incluse nel calcolo del tetto art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017	30.367.717,42

Tabella 5

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Nella tabella sottostante sono riepilogate le risorse che compongono il fondo delle risorse decentrate dell'anno 2024:

Risorse per il salario accessorio				
Natura	Anno 2023 (CONSUNTIVO)		Anno 2024 (PREVENTIVO)	Variazione
	Importo		Importo	Importo
risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	38.513.122,99		38.864.030,56	-350.907,57
A detrarre: importo destinato alle Posizioni Elevata Qualificazione	-8.386.089,91		-8.335.064,00	-51.025,91
risorse a carico del bilancio regionale	174.799,36		183.113,27	-8.313,91
risorse variabili	9.040.092,32		7.927.720,25	1.112.372,07
decurtazioni del fondo/parte fissa	-3.748.757,04		-3.602.826,92	-145.930,12
TOTALE	35.644.193,63		35.036.973,16	607.220,47
RISORSE DESTINATE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.478.676,87		8.393.157,48	85.519,39
Totale complessivo	44.122.870,50		43.430.130,64	692.739,86

Tabella 6

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Con l'ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) conseguente al rinnovo contrattuale nazionale per il triennio 2019-2021, sottoscritta in data 22.07.2024, le delegazioni trattanti hanno inteso regolare gli istituti contrattuali relativi al salario accessorio nel quadro delle disposizioni recate dal CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022, con particolare riferimento agli istituti delle progressioni economiche all'interno delle aree (artt. 14 e 7, c.4, lett.c) del CCNL), della indennità per specifiche responsabilità (artt. 84 e 7, c.4, lett. f) del CCNL) e della reperibilità (art. 7, c. 4, lett. i) e lett. k) del CCNL) rinviando ad una successiva sessione contrattuale da attivarsi a partire dal prossimo autunno, la regolazione delle restanti materie oggetto di contrattazione integrativa. La destinazione delle risorse del fondo per l'anno 2024 è stata concordata in sede di contratto integrativo e formalizzata nell'allegato A) al CCI medesimo.

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione

Le destinazioni non regolate nell'ipotesi di contratto integrativo siglata in data 22.07.2024 sono le seguenti:

Fondo delle risorse decentrate anno 2024 – quantificazione preventiva	
Destinazioni non regolate dal contratto integrativo	
Progressioni economiche all'interno delle aree	9.661.400,00
Indennità di comparto	1.924.334,17
Indennità condizioni di lavoro	156.100,00
Compensi patrocinio legale	84.663,00
Accantonamento temporaneo	2.077.138,64
TOTALE	13.903.635,81

Tabella 7

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo

Vengono regolate dall'ipotesi di contratto collettivo integrativo le somme indicate nella seguente tabella:

Fondo delle risorse decentrate anno 2024 – quantificazione preventiva	
Destinazioni regolate dall'ipotesi di CCI	
Incremento progressioni economiche all'interno delle aree	1.173.600,00
Indennità varie (turno, reperibilità...)	494.550,00
Indennità per specifiche responsabilità e staff	3.229.650,00
Compensi di produttività	10.352.800,00
Compensi per progetti finanziati da fondi ue o statali	171.528,44
Differenziazione premio individuale	13.000,00
TOTALE	15.435.128,44

Tabella 7

Nello specifico:

progressioni economiche all'interno delle aree (art. 8):

le Parti negoziali hanno stabilito, nel rispetto dei presupposti indicati all'art. 14 del CCNL 2019-2021, i criteri generali per la definizione delle procedure per le progressioni economiche, validi a partire dalle selezioni dell'anno 2024, ed hanno concordato che:

-per l'anno 2024 sono destinate le risorse necessarie alla effettuazione di nuove progressioni economiche all'interno delle aree, da attribuirsi ad un contingente di personale non superiore al 50% delle/dei potenziali aventi titolo per ciascuna area di appartenenza;

-per gli anni successivi saranno destinate risorse nei limiti di quelle già destinate all'istituto delle progressioni economiche, eventualmente incrementabili di anno in anno in sede di contrattazione ex art.7, comma 4, lett.a) del CCNL 2019-2021 e in ogni caso non oltre il tetto massimo del 50% delle/dei potenziali aventi titolo per ciascuna area di appartenenza per ciascuna annualità.

Per l'anno 2024 l'importo massimo destinato all'effettuazione di nuove progressioni economiche all'interno delle aree è stimato in € 1.173.600,00, da quantificare definitivamente in sede consuntiva, all'esito della procedura selettiva, anche in considerazione dell'incremento della misura del differenziale stipendiale ai sensi degli artt. 101 e 102 del CCNL. Tale spesa è finanziata con risorse stabili del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2024.

I contingenti sono definiti annualmente prima dell'avvio delle relative procedure, nei limiti delle risorse destinate a tale scopo. Per l'anno 2024 sono definiti i seguenti contingenti, determinati sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione al momento della sottoscrizione del CCI:

CONTINGENTI 2024		
AREA	aventi titolo	contingenti
OPERATORI	9	4
OPERATORI ESPERTI	122	61
ISTRUTTORI	779	389
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	1050	525
TOTALE	1960	979

Tabella 8

Indennità per specifiche responsabilità (art. 9):

è previsto un incremento delle risorse destinate a tale istituto in funzione dell'aumento, a decorrere dal secondo semestre 2024, degli importi individuali nei diversi livelli di complessità e altresì di n. 9 quote contingentate. Rispetto alle risorse destinate sotto la previgente disciplina, è previsto di destinare per l'anno 2024 la somma aggiuntiva di € 502.250,00, per un ammontare complessivo pari ad € 3.229.650,00 ed è stabilito di destinare a regime la somma aggiuntiva di € 1.004.500,00 per un ammontare complessivo pari ad € 3.731.900,00.

Reperibilità (art. 10) e indennità varie. E' previsto di destinare a tale istituto un importo di ammontare pari ad € 104.550,00 per il finanziamento dell'incremento da € 10,33 a € 13,00 della misura dell'indennità per tutto il personale interessato, nonché l'aumento del limite del numero dei turni mensili da n. 6 a n. 8 solo per il personale assegnatario di compiti connessi ad attività di presidio territoriale idraulico-servizio di piena (di cui alla tab. 4, lett. N, dell'art.9), nel tetto massimo di 84 turni annui. L'importo complessivo destinato per l'anno 2024 alle indennità varie (turno, reperibilità....) ammonta ad € 494.550,00;

Il fondo per i compensi di produttività è stato quantificato in via preventiva per l'anno 2024 in complessivi € 10.352.800,00. Tale importo viene ripartito tra tutti i dipendenti dell'amministrazione regionale secondo le risultanze del sistema di valutazione e i criteri di calcolo adottati dalla Regione per i propri dipendenti. Nel fondo sono incluse le risorse di cui all'art. 79 comma 2 lett. b) del CCNL 2019-2021 per un importo di € 490.472, le risorse di cui all'art. 79, comma 3, del CCNL 2019-2021 per un ammontare di € 187.179,37 e le risorse stabili dell'anno 2023 non utilizzate e rinviate all'anno 2024, per un importo di € 7.061.205,84.

Relativamente agli incarichi di elevata qualificazione, le parti hanno concordato di destinare alla retribuzione di risultato risorse sufficienti a garantire l'erogazione a tutti gli incaricati di quote di retribuzione di risultato pari al 20% della retribuzione di posizione in godimento, ferma restando la possibilità di procedere, in sede consuntiva, all'incremento di almeno un altro 5%, in coerenza con quanto previsto all'art. 10.1.2 del CCI sottoscritto in data 20.12.2019 e, in funzione della disponibilità delle risorse, all'attribuzione di un'eventuale maggiorazione del premio individuale secondo quanto previsto all'art. 10.3.5 del citato CCI. Le risorse destinate alle posizioni di elevata qualificazione includono le somme di cui all'art. 79 comma 3 del CCNL 2019-2021, per un ammontare di € 46.293,48.

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Le Parti hanno concordato di rinviare a successivo accordo la destinazione delle ulteriori risorse disponibili, pari a € 5.698.208,91.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Nella sottostante tabella sono riepilogate le destinazioni delle risorse decentrate dell'anno 2024:

Fondo delle risorse decentrate anno 2024 – quantificazione preventiva	
Progressioni economiche all'interno delle aree	9.661.400,00
Incremento progressioni economiche all'interno delle aree	1.173.600,00
Indennità di comparto	1.924.334,17
Indennità varie (turno, reperibilità...)	494.550,00
Indennità condizioni di lavoro	156.100,00
Indennità per specifiche responsabilità e staff	3.229.650,00
Compensi di produttività	10.352.800,00
Compensi per progetti finanziati da fondi ue o statali	171.528,44

Differenziazione premio individuale	13.000,00
Compensi patrocinio legale	84.663,00
Accantonamento temporaneo	2.077.138,64
Eventuali destinazioni ancora da regolare	5.698.208,91
Totale	35.036.973,16

Tabella 9

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente.

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Con riferimento al fondo delle risorse decentrate dell'anno 2024 si evidenzia che:

- a) Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità: le risorse del fondo destinate ad utilizzi aventi natura certa e retributiva (voci progressioni economiche all'interno delle aree e indennità di comparto) ammontano a € 12.759.334,17 a fronte di risorse aventi carattere di certezza e stabilità quantificate, al netto delle riduzioni, in € 26.926.139,64;
- b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici: i compensi di produttività vengono erogati al singolo dipendente secondo le previsioni del sistema di valutazione della qualità della prestazione del personale della Regione Toscana, come descritto al modulo 2 della relazione illustrativa;
- c) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali): nel corso del 2024, verranno attribuite progressioni economiche all'interno delle aree nel limite del 50% dei dipendenti aventi titolo a partecipare alle selezioni per ciascuna area, per un importo complessivo massimo, da quantificarsi in via definitiva in sede di consuntivo, stimato in € 1.173.600,00.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Nella tabella seguente sono poste a confronto le risorse del fondo delle risorse decentrate degli anni 2023-2024

RISORSE DESTINATE AL SALARIO ACCESSORIO

descrizione	Anno 2023 (CONSUNTIVO)	descrizione	Anno 2024 (PREVENTIVO)	Variazione
-------------	---------------------------	-------------	---------------------------	------------

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'
RISORSE CONSOLIDATE

CCNL 2016-2018 art. 67, c.1 - unico importo consolidato anno 2017	31.216.999,00	CCNL 2016-2018 art. 67, c.1 - unico importo consolidato anno 2017	31.216.999,00	0,00
A detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018)	-7.590.064,00	A detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018)	-7.590.064,00	0,00
A detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative (art.7, comma 4, lett. u) CCNL 2016- 2018)	-745.000,00	A detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative (art.7, comma 4, lett. u) CCNL 2016- 2018)	-745.000,00	0,00
A detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative (art.7, comma 4, lett. u) CCNL 2019- 2021)	-51.025,91	A detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative (art.7, comma 4, lett. u) CCNL 2019- 2021)	0,00	-51.025,91

INCREMENTI ESPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL

Applicazione art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 2016-2018	204.672,00	Applicazione art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 2016-2018	204.672,00	0,00
Rideterminazione fondo progressioni economiche CCNL 2016-2018	285.119,00	Rideterminazione fondo progressioni economiche CCNL 2016-2018	285.119,00	0,00
CCNL 2019-2021, art. 79, comma 1, lett.b)	276.230,50	CCNL 2019-2021, art. 79, comma 1, lett.b)	276.230,50	0,00
CCNL 2019-2021, art. 79, comma 1, lett.d)	423.199,92	CCNL 2019-2021, art. 79, comma 1, lett.d)	423.199,92	0,00
CCNL 2019-2021, art. 79, comma 1bis	683.872,76	CCNL 2019-2021, art. 79, comma 1bis	889.034,59	-205.161,83

ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ

CCNL 2019-2021, art. 79, c.1, lett.a): CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett.c)	277.570,92	CCNL 2019-2021, art. 79, c.1, lett.a): CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett.c)	346.014,75	-68.443,83
CCNL 2019-2021, art. 79, c.1, lett.a): CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett.d)	22.495,80	CCNL 2019-2021, art. 79, c.1, lett.a): CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett.d)	22.495,80	0,00
CCNL 2019-2021, art. 79, c.1, lett.a): CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett.e)	5.173.989,00	CCNL 2019-2021, art. 79, c.1, lett.a): CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett.e)	5.173.989,00	0,00
CCNL 2019-2021, art. 79, c.1, lett.a): CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett.e)		CCNL 2019-2021, art. 79, c.1, lett.a): CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett.e) - l.r. 46/2023 APR	26.276,00	-26.276,00

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità	30.178.058,99	Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità	30.528.966,56	-350.907,57
---	----------------------	---	----------------------	--------------------

ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

RISORSE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE INCLUSE DALL'APPLICAZIONE DELL'ART.23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017

Ind.di comparto - quota finanziata dal bilancio RT	174.799,36	Ind.di comparto - quota finanziata dal bilancio RT	183.113,27	-8.313,91
--	------------	--	------------	------------------

RISORSE VARIABILI

RISORSE VARIBILI SOGGETTE ALL'ART. 23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017

CCNL 2019-2021 art. 79, comma 2, lett.b)	490.472,00	CCNL 2016-2018 art. 79, comma 2, lett.b)	490.472,00	0,00
CCNL 2019-2021, art. 79, c.2, lett.a): CCNL 2016-2018, art. 67, comma 3, lett.d)	30.820,00	CCNL 2019-2021, art. 79, c.2, lett.a): CCNL 2016-2018, art. 67, comma 3, lett.d)	17.334,60	13.485,40
Applicazione art. 61 c.9 D.L. 112/08	4.452,24	Applicazione art. 61 c.9 D.L. 112/08	-	4.452,24
CCNL 2019-2021, art. 79, c.2, lett. a): CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (compensi patrocinio legale - spese compensate)	220.414,72	CCNL 2019-2021, art. 79, c.2, lett. a): CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (compensi patrocinio legale - spese compensate)	-	220.414,72

RISORSE VARIBILI NON SOGGETTE ALL'ART. 23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017

CCNL 2019-2021, art. 79, comma 3	187.179,37	CCNL 2019-2021, art. 79, comma 3	187.179,37	0,00
CCNL 2019-2021, art. 79, comma 5	739.640,37	CCNL 2019-2021, art. 79, comma 5	-	739.640,37
CCNL 2019-2021, art. 79, c.2, lett.c)		CCNL 2019-2021, art. 79, c.2, lett.c)	171.528,44	-171.528,44
art. 79, comma 2, lett. d) CCNL 2019-2021	195.556,17	art. 79, comma 2, lett. d) CCNL 2019-2021	-	195.556,17
CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (ISTAT)	0,00	CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (ISTAT)	-	0,00
CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (compensi patrocinio legale - spese a carico parte soccombente)	167.220,79	CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (compensi patrocinio legale - spese a carico parte soccombente)	-	167.220,79
CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (compensi D.Lgs. 163/06)	30.414,09	CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (compensi D.Lgs. 163/06)	-	30.414,09
somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente	6.384.420,88	somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente	7.061.205,84	-676.784,96
incentivi per funzioni tecniche d.lgs. 50/2016	589.501,69	incentivi per funzioni tecniche d.lgs. 50/2016	-	589.501,69

Totale risorse variabili	9.040.092,32	Totale risorse variabili	7.927.720,25	1.112.372,07
---------------------------------	---------------------	---------------------------------	---------------------	---------------------

DECURTAZIONI DEL FONDO

decurtazioni del fondo/parte fissa- risoluzione consensuale	-204.273,00	decurtazioni del fondo/parte fissa- risoluzione consensuale	-204.273,00	0,00
decurtazioni del fondo/parte fissa - CCDI 11.09.2008	-328.230,00	decurtazioni del fondo/parte fissa - CCDI 11.09.2008	-328.230,00	0,00
riduzioni del fondo (accordo 20.07.2016)	-213.737,00	riduzioni del fondo (accordo 20.07.2016)	-213.737,00	0,00
Decurtazioni art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 anni 2011-2014	-1.200.548,00	Decurtazioni art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 anni 2011-2014	-1.200.548,00	0,00
decurtazioni del fondo d.lgs. 75/2017 - parte fissa - limite 2016	-1.801.969,04	decurtazioni del fondo d.lgs. 75/2017 - parte fissa - limite 2016	-1.656.038,92	-145.930,12

Totale decurtazioni del fondo	-3.748.757,04	Totale decurtazioni del fondo	-3.602.826,92	-145.930,12
Totale risorse per la contrattazione integrativa	35.644.193,63	Totale risorse per la contrattazione integrativa	35.036.973,16	607.220,47
RISORSE DESTINATE AGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE				
soggette all'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017	8.386.089,91	soggette all'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017	8.335.064,00	51.025,91
soggette all'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017	-	soggette all'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 - l.r. 46/2023 APR	11.800,00	-11.800,00
non soggette all'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017	92.586,96	non soggette all'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017	46.293,48	46.293,48
Totale risorse destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione	8.478.676,87	Totale risorse destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione	8.393.157,48	85.519,39
Totale risorse per il salario accessorio	44.122.870,50	Totale risorse per il salario accessorio	43.430.130,64	692.739,86

Tabella 7

modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I – Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Il sistema contabile della Regione Toscana consente il rispetto dei limiti di spesa che concernono le risorse per la contrattazione integrativa.

Le risorse che costituiscono il fondo vengono stanziare annualmente attraverso la legge di bilancio ed eventualmente, qualora ne ricorrano i presupposti, aggiornate in corso d'anno con legge di assestamento. Nella quantificazione dello stanziamento si tiene conto delle disposizioni dei contratti nazionali che definiscono le voci di alimentazione dei fondi per la contrattazione integrativa. La gestione della spesa avviene entro i limiti dello stanziamento di bilancio.

Sezione II – Verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Nella tabella seguente si riportano i dati definitivi relativi all'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2023, elaborati dopo aver effettuato tutti i pagamenti degli emolumenti facenti capo al fondo, eccetto la distribuzione una tantum a carattere straordinario dei compensi di produttività, di ammontare pari ad € 723.719,26 che verrà corrisposta con la mensilità di luglio 2024:

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2023- DESTINAZIONE DELLE RISORSE					
ISTITUTO	Valore destinato dall'accordo	Risorse destinate agli incarichi di EQ	Importo messo in pagamento (*)	differenza	risorse da rinviare al fondo dell'anno successivo
progressioni economiche nella categoria	9.930.107,33		9.930.107,33	0	
indennità di comparto	1.837.020,85		1.837.020,85	0	
indennità varie (turno, reperibilità ...)	302.695,05		302.695,05	0	
ind. condizioni lavoro, ex ind. disagio, ex ind. maneggio valori	99.131,35		99.131,35	0	
ind. specifiche responsabilità e ind. direzione e staff	2.448.701,10		2.448.701,10	0	
compensi produttività	12.137.716,76		12.134.766,83	2.949,93	
compensi di produttività - distribuzione una tantum a carattere straordinario	723.719,26		723.541,46	177,80	
differenziazione del premio individuale	11.681,80		11.681,80	0	
compensi patrocinio legale	472.298,51		472.298,51	0	
Incentivi per funzioni tecniche (d.lgs. 50/2016) e compensi progettazione (d.lgs. 163/2006)	619.915,78		619.915,78	0	
posizioni di elevata qualificazione		51.025,91			
risorse residue da destinare	7.061.205,84			7.061.205,84	7.061.205,84
TOTALE	35.644.193,63	51.025,91	28.579.860,06	7.064.333,57	7.061.205,84

(*) Gli importi sono espressi al lordo delle economie da realizzare in applicazione dell'art. 71 comma 1 del d.l. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 (trattamento economico spettante ai dipendenti nei primi dieci giorni di assenza per malattia).

Tabella 8

Le risorse stabili non spese e rinviate al fondo dell'anno 2024 ammontano a complessivi € 7.061.205,84. Tali importi trovano copertura in bilancio secondo quanto specificato nella successiva sezione III.

Relativamente allo stanziamento delle risorse destinate alle posizioni di elevata qualificazione dell'anno 2023, pari a complessivi € 8.478.676,87, sono state utilizzate risorse per complessivi € 8.478.401,471, finalizzate al pagamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare di posizione di elevata qualificazione, inclusi gli importi corrisposti per gli incarichi ad interim, per un ammontare di € 1.932,72. Sono inoltre incluse in tale importo le economie da realizzare in applicazione dell'art. 71, comma 1, del d.l. 112/2008 convertito con modificazioni dalla l. 133/2008, pari a € 20.849,91. Per l'anno 2023 non si sono verificati risparmi nell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione accessoria degli incaricati stessi, eccedenti la quota di cui al paragrafo 10.1.2 del CCI. Ciò ha comportato l'impossibilità di disporre la maggiorazione della retribuzione di risultato secondo quanto previsto all'art. 10.3.5 del citato CCI.

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La spesa relativa alla quantificazione in via preventiva delle risorse per il salario accessorio del personale non dirigente per l'anno 2024 pari a € 43.430.130,64 di cui € 35.036.973,16 ascrivibili al fondo delle risorse decentrate dell'anno 2023 ed € 8.393.157,48 ascrivibili alle posizioni di elevata qualificazione.

A tale importo si sommano oneri riflessi ed IRAP a carico dell'Amministrazione per € 14.359.533,40, di cui € 11.648.543,53 relativi al fondo delle risorse decentrate ed € 2.710.989,87 riferiti alle posizioni di elevata qualificazione, per un totale complessivo di € 57.789.664,04.

Tali importi trovano copertura a valere degli stanziamenti del Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 e, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 ed in particolare a quanto previsto nell'allegato 4/2, per la restante parte delle risorse per il salario accessorio dell'anno 2024 da corrispondere nel 2025, trovano copertura nello stanziamento dei capitoli del Fondo Pluriennale Vincolato del Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026:

Copertura finanziaria del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente anno 2024 - quantificazione preventiva				
anno	M/P	capitolo	impegno	importo
2024	101	71303	422	218.185,89
2024	101	71306	426	9.498,48
2024	101	71306	427	1.299,69
2024	101	71306	428	51.928,24
2024	101	71306	433	157,27
2024	101	71306	434	6.283,75
2024	101	71309	448	3.177,37
2024	101	71309	449	464,18
2024	101	71309	450	18.545,80
2024	101	71390	515	123.253,77
2024	101	71390	516	1.868,40

2024	101	71429	545	2.344,87
2024	101	71429	546	19.434,98
2024	101	71429	547	29.334,40
2024	101	71429	551	2.351,80
2024	101	71429	552	3.549,71
2024	101	71429	558	474,76
2024	101	71468	660	784,39
2024	101	71468	661	6.941,06
2024	101	71468	662	10.476,57
2024	101	71468	664	158,81
2024	101	72089	793	9.228,12
2024	101	72089	794	81.659,56
2024	101	72090	795	37.380,86
2024	101	72090	796	5.460,89
2024	102	71304	423	505.553,84
2024	102	71304	424	1.245,60
2024	102	71307	436	120.321,81
2024	102	71307	439	14.559,95
2024	102	71307	444	316,51
2024	102	71310	451	42.972,08
2024	102	71310	453	105,88
2024	102	71351	483	1.099,20
2024	102	71391	517	1.649.767,74
2024	102	71430	559	392.644,72
2024	102	71430	561	279,31
2024	102	71430	564	47.513,31
2024	102	71469	665	140.230,26
2024	102	71469	667	93,43
2024	103	71305	425	42.941,10
2024	103	71308	445	10.219,98
2024	103	71308	447	1.236,70
2024	103	71311	454	3.649,99
2024	103	71392	518	398.673,56
2024	103	71431	567	94.884,31
2024	103	71431	570	11.481,80
2024	103	71470	668	33.887,25
2024	104	71393	519	83.626,83
2024	104	71432	572	19.903,19
2024	104	71432	574	2.408,45
2024	104	71471	670	7.108,28
2024	105	72111	803	89.157,48
2024	105	72115	806	21.219,48
2024	105	72115	808	2.567,74
2024	105	72116	809	7.578,39
2024	108	71395	520	387.760,37
2024	108	71395	521	549,60
2024	108	71434	575	92.286,97
2024	108	71434	576	139,65
2024	108	71434	578	11.167,50

2024	108	71473	671	32.959,63
2024	108	71473	672	46,72
2024	108	72120	821	42.150,35
2024	108	72121	824	10.031,78
2024	108	72121	828	1.213,93
2024	108	72122	829	3.582,78
2024	110	13095	88	51.885,00
2024	110	13108	239	62.813,39
2024	110	13108	154	546.419,82
2024	110	13108	162	5.168,77
2024	110	13109	240	27.298,22
2024	110	13109	242	3.303,31
2024	110	13109	160	130.047,92
2024	110	13109	166	1.313,38
2024	110	13112	243	9.749,36
2024	110	13112	158	46.445,68
2024	110	13112	172	439,35
2024	110	71001	382	12.323,47
2024	110	71001	89	408.093,00
2024	110	71004	385	549,60
2024	110	71107	393	358.812,60
2024	110	71107	155	7.648.865,81
2024	110	71107	161	44.662,94
2024	110	71107	176	20.698,97
2024	110	71110	394	2.932,99
2024	110	71110	395	319.331,93
2024	110	71110	397	139,65
2024	110	71110	400	354,92
2024	110	71110	401	22.086,88
2024	110	71110	156	1.683.621,66
2024	110	71110	163	11.348,85
2024	110	71110	181	5.259,61
2024	110	71116	404	1.047,49
2024	110	71116	405	114.047,12
2024	110	71116	407	46,72
2024	110	71116	157	601.293,45
2024	110	71116	164	3.796,35
2024	110	71116	177	1.759,41
2024	111	71396	522	342.477,84
2024	111	71435	580	81.509,73
2024	111	71435	582	9.863,36
2024	111	71474	673	29.110,62
2024	401	71920	707	9.054,57
2024	401	71920	709	1.095,68
2024	401	71979	762	38.044,42
2024	401	72013	776	3.233,78
2024	402	71913	702	15.143,82
2024	402	71913	704	1.832,53
2024	402	71914	705	5.408,51

2024	402	71916	706	63.629,50
2024	404	71397	523	37.107,61
2024	404	71436	583	8.831,61
2024	404	71436	585	1.068,70
2024	404	71475	674	3.154,15
2024	502	71399	524	83.945,80
2024	502	71438	586	19.979,10
2024	502	71438	589	2.417,64
2024	502	71477	675	7.135,39
2024	801	71401	525	168.572,93
2024	801	71440	591	40.120,36
2024	801	71440	594	4.854,90
2024	801	71479	677	14.328,70
2024	802	71402	526	53.684,59
2024	802	71441	597	12.776,93
2024	802	71441	600	1.546,12
2024	802	71480	679	4.563,19
2024	901	71403	527	1.738.818,80
2024	901	71442	602	413.838,87
2024	901	71442	604	50.077,98
2024	901	71481	681	147.799,60
2024	901	72139	837	540,40
2024	901	72141	841	137,32
2024	901	72142	843	45,93
2024	902	71921	710	8.394,21
2024	902	71921	712	1.015,77
2024	902	71934	727	35.269,80
2024	902	72014	777	2.997,93
2024	903	71404	528	242.065,79
2024	903	71443	605	57.611,66
2024	903	71443	607	6.971,49
2024	903	71482	682	20.575,59
2024	908	71405	529	84.911,45
2024	908	71444	608	20.208,93
2024	908	71444	610	2.445,45
2024	908	71483	683	7.217,47
2024	1002	71407	530	186.529,76
2024	1002	71446	611	44.394,08
2024	1002	71446	613	5.372,06
2024	1002	71485	684	15.855,03
2024	1003	71408	531	40.994,62
2024	1003	71447	614	9.756,72
2024	1003	71447	616	1.180,65
2024	1003	71486	685	3.484,54
2024	1005	71409	532	266.701,87
2024	1005	71448	617	63.475,05
2024	1005	71448	619	7.681,01
2024	1005	71487	686	22.669,66
2024	1101	71922	714	33.214,60

2024	1101	71922	716	4.019,25
2024	1101	71980	763	139.557,13
2024	1101	72015	778	11.862,36
2024	1204	71412	533	293.617,39
2024	1204	71451	620	69.880,94
2024	1204	71451	622	8.456,18
2024	1204	71490	687	24.957,48
2024	1301	71160	124	2.168,84
2024	1301	71160	118	3.584,84
2024	1301	71161	119	853,19
2024	1301	71161	126	516,18
2024	1301	71161	127	62,46
2024	1301	71162	128	184,35
2024	1301	71162	120	304,71
2024	1301	71415	534	330.984,12
2024	1301	71454	623	78.774,22
2024	1301	71454	626	9.532,34
2024	1301	71493	688	28.133,65
2024	1304	72127	832	11.555,38
2024	1304	72129	835	3.082,98
2024	1304	72130	836	982,21
2024	1305	71416	535	76.070,23
2024	1305	71455	628	18.104,71
2024	1305	71455	630	2.190,82
2024	1305	71494	690	6.465,97
2024	1401	71417	536	31.490,53
2024	1401	71456	631	7.494,75
2024	1401	71456	633	906,93
2024	1401	71495	691	2.676,70
2024	1403	71418	537	82.353,13
2024	1403	71457	634	19.600,04
2024	1403	71457	636	2.371,77
2024	1403	71496	692	7.000,02
2024	1405	71419	538	78.118,38
2024	1405	71458	637	18.592,17
2024	1405	71458	639	2.249,81
2024	1405	71497	693	6.640,06
2024	1502	71924	717	145.363,95
2024	1502	71924	719	17.590,26
2024	1502	71936	728	610.772,89
2024	1502	72017	779	51.915,70
2024	1503	71420	539	39.572,85
2024	1503	71459	640	9.418,34
2024	1503	71459	642	1.139,70
2024	1503	71498	694	3.363,69
2024	1504	71421	540	39.753,10
2024	1504	71460	643	9.461,24
2024	1504	71460	645	1.144,89
2024	1504	71499	695	3.379,01

2024	1601	71422	541	1.344.647,10
2024	1601	71461	646	320.026,01
2024	1601	71461	648	38.725,84
2024	1601	71500	697	114.295,00
2024	1602	71925	720	52.310,20
2024	1602	71925	722	6.329,97
2024	1602	71981	764	219.790,75
2024	1602	72018	781	18.682,21
2024	1603	71423	542	57.982,45
2024	1603	71462	649	13.799,82
2024	1603	71462	651	1.669,89
2024	1603	71501	698	4.928,51
2024	1801	71426	543	74.206,10
2024	1801	71465	652	17.661,05
2024	1801	71465	658	2.137,14
2024	1801	71504	699	6.307,52
2024	110	13218		534.689,98
2024	110	13218		127.256,22
2024	110	13218		45.448,65
2024	110	71240		7.589.115,57
2024	110	71240		1.806.209,50
2024	110	71240		645.074,82
2024	110	71107	14876	7.061.205,84
2024	110	71110	14867	1.680.566,99
2024	110	71116	14866	600.202,50
2024	1902	12657	182	47,96
2024	1902	12657	2703	0,42
2024	1902	12658	183	191,84
2024	1902	12658	2702	1.566,36
2024	1902	12659	185	143,37
2024	1902	12659	2701	1,26
2024	1902	12660	187	573,49
2024	1902	12660	2699	4.682,50
2024	1902	12661	189	564,24
2024	1902	12661	2696	4,95
2024	1902	12662	193	2.256,96
2024	1902	12662	2694	18.427,78
2024	401	12669	195	1.099,20
2024	401	12669	4630	3.982,94
2024	401	12670	197	465,91
2024	401	12670	4632	825,47
2024	401	12671	199	101,05
2024	401	12671	4636	330,93
2024	401	12672	200	1.648,80
2024	401	12672	4631	5.973,10
2024	401	12673	204	698,19
2024	401	12673	4634	1.238,53
2024	401	12674	206	151,47
2024	401	12674	4637	496,39

2024	502	12675	207	128,24
2024	502	12675	4645	1.184,00
2024	502	12676	209	32,59
2024	502	12676	4647	300,85
2024	502	12677	211	10,90
2024	502	12677	4649	100,64
2024	502	12678	212	192,36
2024	502	12678	4646	1.776,01
2024	502	12679	214	48,88
2024	502	12679	4648	451,28
2024	502	12680	216	16,35
2024	502	12680	4650	150,96
2024	1204	12681	217	476,32
2024	1204	12681	4651	2.636,54
2024	1204	12682	219	121,03
2024	1204	12682	4653	669,94
2024	1204	12683	221	40,50
2024	1204	12683	4655	224,10
2024	1204	12684	222	714,48
2024	1204	12684	4652	3.954,82
2024	1204	12685	224	181,55
2024	1204	12685	4654	1.004,92
2024	1204	12686	226	60,74
2024	1204	12686	4656	336,15
2024	1502	12687	227	1.044,24
2024	1502	12687	4663	4.100,47
2024	1502	12688	229	265,34
2024	1502	12688	4665	1.041,93
2024	1502	12689	231	88,76
2024	1502	12689	4667	348,54
2024	1502	12690	232	1.566,36
2024	1502	12690	4664	6.150,82
2024	1502	12691	234	398,01
2024	1502	12691	4666	1.562,92
2024	1502	12692	236	133,14
2024	1502	12692	4668	522,82
2024	108	14392	248	549,60
2024	108	14392	4669	5.584,36
2024	108	14393	250	139,65
2024	108	14393	4670	1.418,99
2024	108	14394	252	46,72
2024	108	14394	4671	474,67
2024	1601	52628	253	1.714,32
2024	1601	52628	4524	16.055,45
2024	1601	52629	256	1.583,28
2024	1601	52629	4525	14.826,36
2024	1601	52630	258	435,61
2024	1601	52630	4526	4.079,69
2024	1601	52631	260	402,31

2024	1601	52631	4527	3.767,38
2024	1601	52632	262	145,72
2024	1601	52632	4532	1.364,71
2024	1601	52633	263	134,58
2024	1601	52633	4533	1.260,24
2024	1601	53345	264	1.648,80
2024	1601	53345	4562	11.153,46
2024	1601	53346	266	418,96
2024	1601	53346	4563	2.834,09
2024	1601	53347	268	140,15
2024	1601	53347	4564	948,04
2024	102	53656	269	268,08
2024	102	53656	4565	2.473,63
2024	102	53657	271	68,12
2024	102	53657	4567	628,55
2024	102	53658	273	22,79
2024	102	53658	4569	210,26
2024	102	53659	274	281,52
2024	102	53659	4566	2.597,00
2024	102	53660	276	71,53
2024	102	53660	4568	659,90
2024	102	53661	278	23,93
2024	102	53661	4570	220,75
2024	502	53662	279	268,08
2024	502	53662	2704	2.537,10
2024	502	53663	281	84,25
2024	502	53663	2706	628,55
2024	502	53664	283	24,94
2024	502	53664	2708	213,50
2024	502	53665	284	281,52
2024	502	53665	2705	2.663,75
2024	502	53666	286	88,49
2024	502	53666	2707	659,90
2024	502	53667	288	26,10
2024	502	53667	2709	224,25
2024	1403	53668	289	804,24
2024	1403	53668	4602	6.058,41
2024	1403	53669	291	204,36
2024	1403	53669	4608	1.539,44
2024	1403	53670	293	68,36
2024	1403	53670	4610	514,96
2024	1403	53671	294	844,56
2024	1403	53671	4605	6.361,45
2024	1403	53672	296	214,60
2024	1403	53672	4609	1.616,44
2024	1403	53673	298	71,79
2024	1403	53673	4611	540,72
2024	1504	53674	299	536,16
2024	1504	53674	4615	5.217,38

2024	1504	53675	301	45,57
2024	1504	53675	4622	443,48
2024	1504	53676	302	563,04
2024	1504	53676	4619	5.478,35
2024	1504	53677	304	136,24
2024	1504	53677	4620	1.325,74
2024	1504	53678	306	143,07
2024	1504	53678	4621	1.392,05
2024	1504	53679	308	47,86
2024	1504	53679	4623	465,66
2024	903	53680	309	536,16
2024	903	53680	4585	2.724,71
2024	903	53681	311	136,24
2024	903	53681	4587	692,35
2024	903	53682	313	45,57
2024	903	53682	4589	231,60
2024	903	53683	314	563,04
2024	903	53683	4586	2.862,38
2024	903	53684	316	143,07
2024	903	53684	4588	727,33
2024	903	53685	318	47,86
2024	903	53685	4590	243,30
2024	108	53686	319	268,08
2024	108	53686	4572	1.197,80
2024	108	53687	321	68,12
2024	108	53687	4574	304,36
2024	108	53688	323	22,79
2024	108	53688	4576	101,81
2024	108	53689	324	281,52
2024	108	53689	4573	1.258,40
2024	108	53690	326	71,53
2024	108	53690	4575	319,76
2024	108	53691	328	23,93
2024	108	53691	4577	106,96
2024	901	53692	329	268,08
2024	901	53692	4578	1.197,80
2024	901	53693	331	68,12
2024	901	53693	4581	304,36
2024	901	53694	333	22,79
2024	901	53694	4583	101,81
2024	901	53695	334	281,52
2024	901	53695	4579	1.258,40
2024	901	53696	337	71,53
2024	901	53696	4582	319,76
2024	901	53697	339	23,93
2024	901	53697	4584	106,96
2024	1006	53698	340	268,08
2024	1006	53698	4591	1.197,80
2024	1006	53699	342	68,12

2024	1006	53699	4593	304,36
2024	1006	53700	344	71,53
2024	1006	53700	4595	319,76
2024	1006	53701	346	23,93
2024	1006	53701	4601	106,96
2024	1006	53702	347	22,79
2024	1006	53702	4600	101,81
2024	1006	53703	348	281,52
2024	1006	53703	4592	1.258,40
2024	1405	64324	350	56,06
2024	1405	64324	4662	360,58
2024	1405	64325	351	37,37
2024	1405	64325	4661	240,38
2024	1405	64326	352	167,58
2024	1405	64326	4660	1.077,92
2024	1405	64327	354	111,72
2024	1405	64327	4659	718,59
2024	1405	64328	356	659,52
2024	1405	64328	4658	4.242,12
2024	1405	64329	358	439,68
2024	1405	64329	4657	2.828,00
2024	108	64336	361	329,76
2024	108	64336	4624	1.375,11
2024	108	64337	363	55,87
2024	108	64337	4626	349,41
2024	108	64338	365	219,84
2024	108	64338	4625	2.062,67
2024	108	64339	367	83,79
2024	108	64339	4627	524,12
2024	108	64340	369	18,69
2024	108	64340	4628	116,88
2024	108	64341	370	28,03
2024	108	64341	4629	175,33
2024	404	64342	371	219,84
2024	404	64342	4638	646,93
2024	404	64343	373	329,76
2024	404	64343	4639	970,40
2024	404	64344	375	18,69
2024	404	64344	4642	54,99
2024	404	64345	376	28,03
2024	404	64345	4643	82,48
2024	404	64346	377	55,86
2024	404	64346	4640	164,38
2024	404	64347	379	83,79
2024	404	64347	4641	246,58
2024	110	74416	847	549,60
2024	110	74416	4547	5.584,36
2024	110	74417	849	139,65
2024	110	74417	4548	1.418,99

2024	110	74418	852	46,72
2024	110	74418	4549	474,67
2024	1204	74419	854	549,60
2024	1204	74419	4559	4.131,83
2024	1204	74420	856	139,65
2024	1204	74420	4560	1.049,90
2024	1204	74421	859	46,73
2024	1204	74421	4561	351,20
2024	1005	74428	860	549,60
2024	1005	74428	4550	2.960,01
2024	1005	74429	863	139,66
2024	1005	74429	4557	752,13
2024	1005	74430	866	46,72
2024	1005	74430	4558	251,60
Totale				46.685.516,69

Tabella 9

Copertura finanziaria delle risorse destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione anno 2024 - quantificazione preventiva				
anno	M/P	capitolo	impegno	importo
2024	101	71306	428	26.264,86
2024	101	71309	450	9.380,31
2024	101	71991	770	110.356,56
2024	101	71307	436	106.861,85
2024	101	71310	451	38.164,95
2024	101	71430	559	335.808,87
2024	101	71469	665	119.931,74
2024	101	71941	729	1.410.961,62
2024	101	71946	734	448.999,36
2024	101	71308	445	13.921,39
2024	101	71311	454	4.971,93
2024	101	71431	567	66.600,27
2024	101	71470	668	23.785,81
2024	101	71930	723	58.493,24
2024	101	71947	735	279.833,06
2024	101	71432	572	13.523,94
2024	101	71471	670	4.829,98
2024	101	71931	724	56.823,26
2024	101	72114	805	56.823,25
2024	101	72115	806	13.523,93
2024	101	72116	809	4.829,98
2024	101	71434	575	66.041,76
2024	101	71473	671	23.586,34
2024	101	71945	733	277.486,38
2024	101	72119	819	24.733,28
2024	101	72121	824	5.886,52
2024	101	72122	829	2.102,33
2024	101	13109	240	11.375,59
2024	102	13109	160	20.222,68
2024	102	13112	243	4.062,71

2024	102	13112	158	7.222,39
2024	102	71110	395	55.691,50
2024	102	71110	156	246.298,21
2024	102	71116	405	19.889,82
2024	102	71116	157	87.963,65
2024	102	71992	771	47.796,58
2024	102	71992	173	84.969,25
2024	102	71994	772	233.997,92
2024	102	71994	175	1.034.866,43
2024	102	71435	580	71.369,75
2024	102	71474	673	25.489,20
2024	102	71995	773	299.872,90
2024	102	71920	707	10.586,63
2024	102	71978	761	44.481,62
2024	102	72013	776	3.780,94
2024	102	71913	702	7.204,90
2024	102	71914	705	2.573,18
2024	102	71949	736	30.272,71
2024	102	71436	583	5.489,07
2024	102	71475	674	1.960,38
2024	102	71950	737	23.063,30
2024	102	71438	586	15.286,71
2024	102	71477	675	5.459,54
2024	102	71951	738	64.229,88
2024	102	71440	591	28.413,19
2024	103	71479	677	10.147,57
2024	103	71953	739	119.383,16
2024	103	71441	597	11.062,87
2024	103	71480	679	3.951,02
2024	103	71996	774	46.482,64
2024	103	71442	602	155.047,87
2024	103	71481	681	55.374,24
2024	103	71989	768	651.461,64
2024	103	71921	710	2.545,81
2024	103	71942	730	10.696,66
2024	103	72014	777	909,22
2024	103	71443	605	36.050,63
2024	103	71482	682	12.875,22
2024	103	71954	740	151.473,22
2024	103	71444	608	12.734,97
2024	103	71483	683	4.548,20
2024	104	71955	741	53.508,26
2024	104	71446	611	32.715,83
2024	104	71485	684	11.684,23
2024	104	71997	775	137.461,48
2024	104	71447	614	5.772,23
2024	104	71486	685	2.061,51
2024	105	72124	830	24.253,08
2024	105	71448	617	51.510,33
2024	105	71487	686	18.396,55
2024	105	71990	769	216.429,96
2024	105	71922	714	35.647,21
2024	108	71943	731	149.778,20
2024	108	72015	778	12.731,15

2024	108	71451	620	34.075,25
2024	108	71490	687	12.169,73
2024	108	71956	742	143.173,32
2024	108	71454	623	58.750,23
2024	108	71493	688	20.982,23
2024	108	71958	748	246.849,72
2024	108	72128	833	10.696,66
2024	108	72129	835	2.545,81
2024	108	72130	836	909,22
2024	108	71455	628	12.729,03
2024	108	71494	690	4.546,08
2024	108	71959	749	53.483,30
2024	108	71456	631	10.189,16
2024	110	71495	691	3.638,99
2024	110	71932	725	42.811,60
2024	110	71457	634	21.173,25
2024	110	71496	692	7.561,88
2024	110	71961	750	88.963,24
2024	110	71458	637	8.829,78
2024	110	71497	693	3.153,49
2024	110	71944	732	37.099,92
2024	110	71924	717	51.728,83
2024	110	71962	751	217.348,04
2024	110	72017	779	18.474,58
2024	110	71459	640	10.586,62
2024	110	71498	694	3.780,93
2024	110	71963	753	44.481,58
2024	110	71460	643	10.580,68
2024	110	71499	695	3.778,81
2024	110	71964	757	44.456,62
2024	110	71461	646	167.029,59
2024	110	71500	697	59.653,42
2024	110	71933	726	701.804,98
2024	110	71925	720	26.823,37
2024	110	71965	758	112.703,24
2024	110	72018	781	9.579,78
2024	110	71462	649	11.940,06
2024	110	71501	698	4.264,31
2024	110	71966	759	50.168,30
2024	110	71465	652	13.523,94
2024	110	71504	699	4.829,98
2024	110	71967	760	56.823,26
2024	110	13218		84.969,25
2024	110	13218		20.222,68
2024	110	13218		7.222,39
2024	110	71240		308.335,55
2024	110	71240		73.383,86
2024	110	71240		26.208,52
Totale				11.104.147,35

Tabella 10